



# REGIONE PUGLIA

**ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI E  
CITTADINANZA SOCIALE**

**SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO POLITICHE PER LE  
MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE - PRESIDENZA DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

---

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

---

Codice CIFRA: SIC/DEL/2017/00022

**DGR 1229 del 28/07/2017**

**OGGETTO:** Indirizzi e criteri aggiuntivi per la redazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale per gli enti accreditati negli albi di SCN con sedi di attuazione in Puglia.

L'Assessore al Bilancio - AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata, confermata dal Dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia sociale riferisce quanto segue.

#### **PREMESSO CHE**

- la legge n. 64 del 6 marzo 2001 ha istituito il Servizio Civile Nazionale;
- il DPR n.352 del 28 luglio 1999, il D.lgs n.77 del 5 aprile 2002 e la legge n.168 del 17 agosto 2005 hanno conferito autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC);
- il D.lgs n.77 del 5 aprile 2002 ha affidato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze;
- il D.lgs n.77 del 5 aprile 2002 ha istituito presso le Regioni/Province Autonome gli Albi regionali/provinciali e ha disposto che le stesse esaminino e approvino i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attività nell'ambito delle competenze regionali/provinciali;
- il 26 gennaio 2006 è stato siglato il protocollo d'intesa tra Stato - Regioni e Province Autonome per l'entrata in vigore del D.lgs 5 aprile 2002 n.77;
- con le DGR n. 29/2006 e n.880/2006 è stato istituito l'Albo della Puglia degli Enti e delle Associazioni di Servizio Civile Nazionale (di seguito SCN);
- con il DPCM n. 160 del 2013 sono state approvate le nuove *Linee guida sulla formazione dei giovani in Servizio civile nazionale*;
- con D.M. del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Politiche Giovanili e al Servizio Civile nazionale del 05.05.2016 è stato adeguato il *"Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'Estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi"*.
- il prontuario su menzionato dispone: nel paragrafo 1 *"Caratteristiche dei progetti di servizio civile nazionale in Italia"* - ottavo punto, che *Le Regioni e Province autonome, con Delibera dell'organo di governo possono ridurre a 10 e a 2 unità rispettivamente il numero massimo e il numero minimo dei volontari da impiegare nei progetti presentati da enti iscritti nel proprio albo* e conferisce alle RPA, nel paragrafo 3. *"limiti, modalità e tempi di presentazione dei progetti di servizio civile"* – 3.1 *"limiti"*, dispone che *Le Regioni e Province autonome, possono prevedere che gli enti iscritti nel proprio albo possano presentare congiuntamente lo stesso progetto (co-progettazione)*, nel paragrafo 4.3 *"Criteri per l'attribuzione dei punteggi"* ultimo comma, la possibilità di adottare, con delibera di giunta entro 45 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dei progetti, *ulteriori criteri di valutazione per un punteggio aggiuntivo a quello massimo complessivo raggiungibile sulla base dei criteri di valutazione adottati dal Dipartimento di non oltre 20 punti*;
- con la Circolare del 23.09.2013 sono state approvate le *Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale*, al paragrafo 4 *"Le classi di accreditamento"*, riporta [...] *Le Regioni e le Province autonome, entro sessanta giorni prima della scadenza annuale della presentazione dei progetti, possono, con delibera dell'organo di governo, da pubblicare sul proprio sito internet, prevedere una riduzione del numero massimo dei volontari assegnabili per ogni singola classe [...]*;
- con il D.M. del 06/05/2015 è stato approvato il nuovo prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di SCN, doveri degli enti di Servizio Civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 bis della legge 06/03/2001 n°64;
- con il D.lgs 40 del 6 marzo 2017, entrato in vigore il 18 aprile 2017, è stato istituito e disciplinato il servizio civile universale, a norma dell'art.8 della legge n. 106 del 6 giugno 2016;
- il su detto D.lgs, nell'art. 26 comma 5, abroga il D.lgs 77/2002 ma nel comma 1 dispone che fino all'approvazione del primo piano triennale il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale.

## CONSIDERATO CHE

- il territorio pugliese si caratterizza per la sua estensione e complessità geografica, economica, culturale e sociale;
- nell'albo della Regione Puglia sono iscritti trecentotrentacinque Enti di SCN, di cui due appartenenti alla I° classe, cinque alla II° classe, trentasei alla III° classe e duecentonovantadue alla IV° classe;
- Il sistema del Servizio Civile consente un numero massimo di volontari richiedibile da ciascun ente notevolmente differenziato a seconda della classe di iscrizione dell'ente all'Albo di SCN, con la conseguenza che il contingente di volontari annualmente assegnato alle singole regioni potrebbe essere assorbito da un numero ristretto di enti di I°- II° -III° classe a discapito di quelli di IV° classe che rappresentano la maggior parte degli enti nell'albo regionale pugliese di SCN;
- è opportuno adottare misure atte ad evitare il rischio di concentrazione in pochi Enti e aree geografiche dei fondi annualmente assegnati alla Puglia per il SCN, favorendo il pluralismo delle opportunità offerte ai giovani, l'allargamento della rete degli enti con progetti attivi, nonché la distribuzione territoriale dei progetti su tutto il territorio regionale;
- la Giunta regionale pugliese in relazione agli Avvisi agli Enti degli anni precedenti, con gli atti deliberativi 2441/2009, 101/2011, 1647/2012 e 750/2014, 1572/2015, 1230/2016 ai sensi della Circolare per la redazione e presentazione dei progetti, ha approvato la riduzione a n. 2 del numero minimo di volontari da impiegare per progetto e ha stabilito il numero massimo di volontari differenziato per classe, quale condizione per accedere all'attribuzione di punteggi aggiuntivi;
- il contingentamento e i criteri aggiuntivi hanno consentito la creazione di una rete diffusa del SCN favorendo l'universalità dello stesso nei termini di maggiore diffusione in tutto il territorio regionale e di pluralismo nel coinvolgimento di enti e giovani;
- con l'entrata in vigore del d.lgs 40/2017 gli enti da accreditare al Servizio Civile Universale dovranno avere almeno 30 sedi di attuazione, se distribuite nella stessa Regione o 100 sedi di attuazione se distribuite tra più di una Regione;
- la maggior parte degli enti iscritti all'Albo Puglia del SCN sono mediamente caratterizzati da una piccola dimensione che non consentirà, presumibilmente, l'autonoma iscrizione all'Albo del Servizio Civile Universale e richiederà piuttosto il collegamento con altre organizzazioni.

## PROPONE

- di esercitare la facoltà concessa alle Regioni al paragrafo 1 ottavo punto del DM del 05.05.2016, riducendo il numero minimo di volontari richiedibili per progetto a 2 e unità.
- di esercitare la facoltà concessa alle Regioni nel paragrafo 3. "limiti, modalità e tempi di presentazione dei progetti di servizio civile" – 3.1 "limiti" del DM del 05.05.2016, consentendo agli enti accreditati agli Albi regionali del Servizio Civile Nazionale con sedi di attuazione in Puglia la presentazione di *progetti in coprogettazione* con il fine di condividere sedi e risorse e di avviare la sperimentazione verso il servizio civile universale attraverso un lavoro di progettazione e gestione congiunta propedeutica alla costituzione di reti e collegamenti tra enti;
- di esercitare la facoltà concessa alle Regioni nel paragrafo 4.3 "Criteri per l'attribuzione dei punteggi" ultimo comma del DM del 05.05.2016 introducendo criteri aggiuntivi per l'assegnazione di ulteriori punti, fino ad un massimo di 15 (quindici), da attribuire ai progetti che:
  1. favoriscano lo sviluppo di politiche di pari opportunità con azioni finalizzate alla prevenzione e/o al superamento di forme di discriminazione, incentivando l'accesso al Servizio di giovani con bassa scolarizzazione e/o di giovani con disabilità e/o di giovani stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti, coerentemente con i principi della L. 64/2001 che individua il Servizio Civile quale occasione di crescita e valorizzazione della persona sul piano culturale, della solidarietà e della cittadinanza attiva - 3 punti;
  2. siano redatti e realizzati in maniera congiunta tra più enti (coprogettazione) - 2 punti;

3. prevedano la co-realizzazione della formazione generale con classi di max 25 volontari, secondo i dettami delle linee Guida della Formazione Generale dei giovani in SCN - 1 punto;
  4. contengano la manifestazione della volontà dell'Ente di partecipare alle iniziative di comunicazione, formazione, sensibilizzazione e networking realizzate e/o promosse dalla Regione Puglia per lo sviluppo del Servizio Civile - 1 punto;
  5. contengano la manifestazione della volontà dell'Ente di favorire la partecipazione dei volontari alle iniziative sul SC organizzate o promosse dalla Regione Puglia - 2 punti;
  6. prevedano corsi di primo soccorso che non siano in sovrapposizione al modulo obbligatorio di formazione specifica sui rischi connessi all'impiego dei volontari nei progetti di SCN - 3 punti;
  7. prevedano azioni a favore dell'accoglienza e/o integrazione degli immigrati - 1/3 punti;
- di procedere all'assegnazione del punteggio aggiuntivo regionale, fino ad un massimo di 15 (quindici) punti, **a condizione che:**

A. **il numero complessivo di volontari**, pari alla somma di quelli richiesti nei singoli progetti presentati dall'Ente, rispetti i limiti massimi previsti dalla tabella di seguito riportata:

Enti di 1^classe	Max 110 volontari
Enti di 2^classe	Max 50 volontari
Enti di 3^classe	Max 30 volontari
Enti di 4^ classe	Max 15 volontari

Qualora gli Enti facciano richiesta di un numero superiore di volontari, purché nei limiti previsti al paragrafo 4 - tabella 2 della circolare del 23/09/2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, la valutazione dei progetti di servizio civile nazionale verrà effettuata esclusivamente sulla base del punteggio nazionale secondo la griglia di valutazione riportata nel *Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi*. Resta inteso invece che il superamento del contingentamento per classe previsto dal suddetto Prontuario determinerà l'esclusione dei progetti dalla valutazione di qualità ai sensi del par. 4.2.12 dello stesso Decreto Ministeriale.

Nei *progetti congiunti*, il superamento del contingentamento di classe previsto nella su indicata tabella (purché sempre nei limiti previsti al paragrafo 4 - tabella 2 della suddetta Circolare del 23/09/2013) da parte di uno o più degli enti co-progettanti, determinerà la non attribuzione della valutazione aggiuntiva sia al progetto congiunto, sia a tutti gli altri progetti eventualmente presentati dall'ente/i co-progettante/i che non abbiano rispettato il contingentamento per classe indicato nella tabella.

B. il progetto per il quale viene richiesta l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi ottenga una **valutazione di minimo 55 punti** sulla base del punteggio nazionale, di cui alla griglia di valutazione riportata nel *Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi*.

- che, nel caso di mancata attribuzione dei punteggi aggiuntivi (in quanto non ricorrono le condizioni di cui ai precedenti punti A e B o non sono state rispettate le Linee Guida sui criteri aggiuntivi, parte integrante della presente delibera) gli enti siano comunque tenuti ad applicare ed attuare gli aspetti e le attività corrispondenti ai criteri aggiuntivi presentati (prevedere il posto riservato, effettuare il corso di primo soccorso etc ...);
- l'introduzione di deflettori per gli Enti che non attuino, in tutto o in parte, gli impegni assunti con i criteri aggiuntivi richiesti in sede progettuale. Per i *progetti congiunti* i deflettori ricadranno su ciascuno degli enti coprogettanti.

Nello specifico, in relazione ai criteri aggiuntivi n°1-3-4-5-6-7 sarà decurtato 1 (un) punto per ciascun criterio non rispettato; la decurtazione sarà applicata sul punteggio finale attribuito ad ogni proposta progettuale

presentata in occasione del primo Avviso cui gli enti sanzionati parteciperanno, nell'arco dei 12 mesi successivi alla notifica della sanzione.

Relativamente al criterio aggiuntivo n°7, è fatta salva l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal DM 06/05/2015, qualora la mancata o incompleta attuazione dell'intervento a favore degli immigrati sia tale da configurare una delle condotte illecite ivi elencate.

- di applicare i seguenti criteri di priorità nel caso in cui il contingente regionale di volontari non fosse sufficiente a realizzare tutti i progetti classificatisi ex-aequo con il punteggio più basso fra quelli da avviare in relazione al numero di volontari assegnati:
  - o in presenza di progetti di Enti diversi, sarà attivato il progetto dell'Ente che non ha altri progetti finanziati nella medesima graduatoria. Qualora tale criterio non sia applicabile, in quanto tutti gli enti ex aequo non hanno o hanno progetti già finanziati in graduatoria, si seguirà l'ordine cronologico di arrivo, prendendo in considerazione la data e l'ora di consegna all'ufficio competente della PEC contenente l'istanza di presentazione, corredata dalla relativa documentazione richiesta dal prontuario di presentazione dei progetti;
  - o qualora i progetti classificatisi ex-aequo appartenessero tutti allo stesso ente e fosse possibile finanziarne solo una parte di essi, sarà facoltà dell'Ente concordare con la Regione Puglia l'ordine prioritario di finanziamento;
  - o in presenza di un contingente regionale non sufficiente a finanziare l'intero progetto presente al limite della "graduatoria progetti attivabili", la Regione Puglia si riserva la possibilità di concordare con l'Ente a cui è ascrivibile il progetto un ridimensionamento di quest'ultimo, in conformità agli obiettivi indicati nel progetto stesso.
- che quanto sopra proposto relativo al contingentamento per progetto e all'attribuzione di punteggi aggiuntivi abbia validità fino ad ulteriore delibera.

#### **COPERTURA FINANZIARIA**

La presente deliberazione non comporta variazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale che rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera K della L.R. 7/97.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione dell'Assessore al Bilancio - AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del Cittadino Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale;

a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

#### **DELIBERA**

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di consentire agli Enti accreditati agli albi di Servizio Civile Nazionale con sedi di attuazione in Puglia di presentare progetti che prevedano un numero minimo di 2 (due) volontari;
- di consentire agli enti accreditati agli Albi regionali del Servizio Civile Nazionale con sedi di attuazione in Puglia la presentazione di *progetti in coprogettazione* con il fine di condividere sedi e risorse e di avviare la sperimentazione verso il servizio civile universale attraverso un lavoro di progettazione e gestione congiunta;
- l'introduzione di criteri aggiuntivi per l'assegnazione di ulteriori punti, fino ad un massimo di 15 (quindici), da attribuire ai progetti che:

1. favoriscano lo sviluppo di politiche di pari opportunità con azioni finalizzate alla prevenzione e/o al superamento di forme di discriminazione, incentivando l'accesso al Servizio di giovani con bassa scolarizzazione e/o di giovani con disabilità e/o di giovani stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti, coerentemente con i principi della L. 64/2001 che individua il Servizio Civile quale occasione di crescita e valorizzazione della persona sul piano culturale, della solidarietà e della cittadinanza attiva (3 punti);
  2. siano redatti e realizzati in maniera congiunta tra più enti (co-progettazione) - 2 punti;
  3. prevedano la co-realizzazione della formazione generale con classi di max 25 volontari, secondo i dettami delle linee Guida della Formazione Generale dei giovani in SCN - 1 punto;
  4. contemplino la manifestazione della volontà dell'Ente di partecipare alle iniziative di comunicazione, formazione, sensibilizzazione e networking realizzate e/o promosse dalla Regione Puglia per lo sviluppo del Servizio Civile - 1 punto;
  5. contemplino la manifestazione della volontà dell'Ente di favorire la partecipazione dei volontari alle iniziative sul SC organizzate o promosse dalla Regione Puglia - 2 punti;
  6. prevedano corsi di primo soccorso che non siano in sovrapposizione al modulo obbligatorio di formazione specifica sui rischi connessi all'impiego dei volontari nei progetti di SCN - 3 punti;
  7. prevedano azioni a favore dell'accoglienza e/o integrazione degli immigrati - da 1 a 3 punti;
- di procedere all'assegnazione del punteggio aggiuntivo regionale per l'assegnazione di ulteriori punti, fino ad un massimo di 15 (quindici), **a condizione che:**

**A) il numero complessivo di volontari**, pari alla somma di quelli richiesti nei singoli progetti presentati dall'Ente, rispetti i limiti massimi previsti dalla tabella di seguito riportata:

Enti di 1^classe	Max 110 volontari
Enti di 2^classe	Max 50 volontari
Enti di 3^classe	Max 30 volontari
Enti di 4^ classe	Max 15 volontari

Qualora gli Enti facciano richiesta di un numero superiore di volontari, purché nei limiti previsti al paragrafo 4 - tabella 2 della circolare del 23/09/2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, la valutazione dei progetti di servizio civile nazionale verrà effettuata esclusivamente sulla base del punteggio nazionale secondo la griglia di valutazione riportata nel *Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi*. Resta inteso invece che il superamento del contingentamento per classe previsto dal suddetto Prontuario determinerà l'esclusione dei progetti dalla valutazione di qualità ai sensi del par. 4.2.12 dello stesso Decreto Ministeriale.

Si fa presente che, in caso di *co-progettazione*, il superamento del contingentamento per classe previsto nella su indicata tabella (purché sempre nei limiti previsti al paragrafo 4 - tabella 2 della suddetta Circolare del 23/09/2013), da parte di uno o più degli enti co-progettanti, determinerà la non attribuzione della valutazione aggiuntiva sia al progetto congiunto, sia a tutti gli altri progetti eventualmente presentati dall'ente/i co-progettante/i che non abbiano rispettato il contingentamento per classe indicato nella tabella.

**B) il progetto per il quale viene richiesta l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi ottenga una valutazione di minimo 55 punti** sulla base del punteggio nazionale, di cui alla griglia di valutazione riportata nel *Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi*.

- Che, nel caso di mancata attribuzione dei punteggi aggiuntivi (in quanto non ricorrono le condizioni di cui ai precedenti punti A e B o non sono state rispettate le Linee Guida sui criteri aggiuntivi, parte integrante della

presente delibera) gli enti siano comunque tenuti ad applicare ed attuare gli aspetti e le attività corrispondenti ai criteri aggiuntivi presentati (prevedere il posto riservato, effettuare il corso di primo soccorso etc ...);

- l'introduzione di deflettori per gli Enti che non attuino, in tutto o in parte, gli impegni assunti con i criteri aggiuntivi richiesti in sede progettuale. Per i *progetti congiunti* i deflettori ricadranno su ciascuno degli enti co-progettanti.

Nello specifico, in relazione ai criteri aggiuntivi n°1-3-4-5-6-7 sarà decurtato 1 (un) punto per ciascun criterio non rispettato; la decurtazione sarà applicata sul punteggio finale attribuito ad ogni proposta progettuale presentata in occasione del primo Avviso cui gli enti sanzionati parteciperanno, nell'arco dei 12 mesi successivi alla notifica della sanzione.

Relativamente al criterio aggiuntivo n°7, è fatta salva l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal DM 06/05/2015, qualora la mancata o incompleta attuazione dell'intervento a favore degli immigrati sia tale da configurare una delle condotte illecite ivi elencate.

- di applicare i seguenti criteri di priorità nel caso in cui il contingente regionale di volontari non fosse sufficiente a realizzare tutti i progetti classificatisi ex-aequo con il punteggio più basso fra quelli da avviare in relazione al numero di volontari assegnati:
  - o in presenza di progetti di Enti diversi, sarà attivato il progetto dell'Ente che non ha altri progetti finanziati nella medesima graduatoria. Qualora tale criterio non sia applicabile, in quanto tutti gli enti, i cui progetti si sono classificati ex-aequo, non hanno, o hanno, progetti già finanziati in graduatoria, si seguirà l'ordine cronologico di arrivo, prendendo in considerazione la data e l'ora di consegna all'ufficio competente della PEC contenente l'istanza di presentazione, corredata dalla relativa documentazione richiesta dal prontuario di presentazione dei progetti;
  - o qualora i progetti ex-aequo appartenessero tutti allo stesso ente e fosse possibile finanziarne solo una parte di essi, sarà facoltà dell'Ente concordare con la Regione Puglia l'ordine prioritario di finanziamento;
  - o in presenza di un contingente regionale non sufficiente a finanziare l'intero progetto presente al limite della "graduatoria progetti attivabili", la Regione Puglia si riserva la possibilità di concordare con l'Ente a cui è ascrivibile il progetto un ridimensionamento di quest'ultimo, in conformità agli obiettivi indicati nel progetto stesso.
- che quanto sopra proposto relativo al contingentamento per progetto e all'attribuzione di punteggi aggiuntivi abbia validità fino ad ulteriore delibera;
- di rinviare a successivo atto dirigenziale della Sezione Sicurezza del Cittadino Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale l'adozione delle misure organizzative più opportune per la valutazione dei progetti;
- che l'Allegato "LINEE GUIDA per la redazione dei progetti di SCN per gli enti accreditati negli albi regionali con sedi di attuazione in Puglia" costituisce parte integrante della presente delibera;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo;
- di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA	IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
_____	_____

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Titolare A.P. Verifica di regolarità amministrativo contabile atti della Sezione

(dr. Francesco Nicotri)

\_\_\_\_\_

Il Dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del Cittadino Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale

(dr. Roberto Venneri)

\_\_\_\_\_

**L'Assessore proponente**

**(dr. Raffaele Piemontese)**

\_\_\_\_\_